




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2574-A

Delega al Governo per il recepimento delle direttive  
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –  
Legge di delegazione europea 2025

N. 406 – 28 novembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2574-A

Delega al Governo per il recepimento delle direttive  
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –  
Legge di delegazione europea 2025

N. 406 – 28 novembre 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 5 .....</b>	<b>4</b>
PRINCÍPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/3019 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE .....	4
<b>ARTICOLO 6 .....</b>	<b>7</b>
DELEGA AL GOVERNO PER GARANTIRE L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/680, IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI AUTORITÀ COMPETENTI A FINI DI PREVENZIONE, INDAGINE, ACCERTAMENTO E PERSEGUIMENTO DI REATI O ESECUZIONE DI SANZIONI PENALI, NONCHÉ DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI, ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 4 OTTOBRE 2024 (C-548/218/21) .....	7
<b>ARTICOLO 7 .....</b>	<b>9</b>
DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1069 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 APRILE 2024, SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE ATTIVE NELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA DA DOMANDE MANIFESTAMENTE INFONDATE O PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ABUSIVI .....	9
<b>ARTICOLO 8 .....</b>	<b>11</b>
PRINCÍPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2025/1237 IN MATERIA DI <i>STATUS</i> DI PROTEZIONE DEL LUPO .....	11
<b>ARTICOLO 9 .....</b>	<b>12</b>
DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2025/1 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2024, CHE ISTITUISCE UN QUADRO DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE .....	12
<b>ARTICOLO 15 .....</b>	<b>17</b>
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 2025/40 SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO .....	17
<b>ARTICOLO 20 .....</b>	<b>20</b>
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/3110 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2024 CHE FISSA NORME ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 .....	20
<b>ARTICOLO 1, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 14 .....</b>	<b>23</b>

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2025/1442, RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	23
ARTICOLO 1, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 15.....	24
INTRODUZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA (UE) 2025/1539 DEL CONSIGLIO DEL 18 LUGLIO 2025 .....	24
ARTICOLO 1, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 16.....	26
INTRODUZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA (UE) 2025/1788.....	26
ARTICOLO 1, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 17.....	27
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2025/1892, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI .	27
ARTICOLO 1, COMMA 1, ALLEGATO A, EX NUMERO 15 .....	30
ELIMINAZIONE DALL'ELENCO ORIGINARIO DELL'ALLEGATO A DEL RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA (UE) 2025/794....	30

## Informazioni sul provvedimento

---

<b>A.C.</b>	<b>2574-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per la Commissione di merito:</b>	Giordano (FDI) Candiani (LEGA)
<b>Commissione competente:</b>	XIV (Politiche dell'Unione europea)

---

## PREMESSA

Il disegno di legge reca “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2025).

Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) che vi ha introdotto modificazioni. Il testo, quale risultante dalle predette modificazioni, si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Si rammenta che il testo originario del provvedimento è stato esaminato, in sede consultiva, dalla V Commissione che, nella seduta del 4 novembre scorso, ha espresso sul testo medesimo una valutazione favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, successivamente recepita dalla XIV Commissione<sup>1</sup>.

Si segnala che nella seduta del 22 ottobre 2025 la Commissione si era già pronunciata sul provvedimento deliberando di riferire favorevolmente con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La nuova pronuncia da parte della Commissione si è resa necessaria, a seguito della presentazione, presso il Senato della Repubblica, del disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Al riguardo, si rammenta che, per prassi consolidata, si intendono infatti revocati tutti i pareri resi dalla Commissione Bilancio anteriormente alla presentazione del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario successivo in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in esercizi successivi a

---

<sup>1</sup> Si ricorda che con riferimento a tale testo è stato elaborato il *dossier* di Verifica delle quantificazioni n. 363 del 26 settembre 2025.

quello in corso al momento dell'espressione dei pareri, qualora l'*iter* presso le Commissioni di merito dei predetti provvedimenti legislativi non si sia ancora concluso<sup>2</sup>.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente ne sono prive, con l'eccezione di quelle presentate dal Governo, introduttive degli articoli 7 (Em. 4.0500) e 15 (Em. 9.0500) e dei numeri 14 (Em. 1.200), 15 (Em. 1.12), 16 (Em. 1.500) e 17 (Em. 1.100) dell'Allegato A. Tali proposte emendative sono infatti corredate di relazione tecnica cui non risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 5

#### **Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane**

**Le norme**<sup>3</sup>, delegano il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2024/3019, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

La direttiva (UE) 2024/3019, come risulta dall'articolo 1, è volta a stabilire norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane, allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute umana, in conformità all'approccio *One Health*, riducendo progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili, migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque e contribuendo alla transizione verso un'economia circolare. La direttiva stabilisce, inoltre, norme sull'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull'attuazione del principio "chi inquina paga".

Nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione [comma 1, lettera a)];

---

<sup>2</sup> Alla luce di detta prassi, in data 28 ottobre il Presidente della Commissione Bilancio ha comunicato al Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea che la relazione approvata dalla Commissione Bilancio in data 22 ottobre 2025 sul testo del disegno di legge in esame deve intendersi revocata limitatamente ai profili finanziari del provvedimento.

<sup>3</sup> Le norme sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente a seguito dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nel corso dell'esame in sede referente, delle proposte emendative 1.5, 1.7 e 4.017 riformulate in un identico testo.

L'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/3019 prevede che gli Stati membri adottino misure tese a garantire che entro il 31 dicembre 2028 i produttori, che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'Allegato III, si assumano la responsabilità estesa del produttore. I produttori si fanno carico di almeno l'80 per cento dei costi totali di conformità, compresi i costi di investimento e operativi del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti che immettono sul mercato e dai relativi residui nonché i costi del monitoraggio dei microinquinanti. I suddetti produttori si fanno altresì carico dei costi di compilazione e verifica dei dati e degli altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore tramite un'organizzazione che soddisfa i relativi requisiti minimi al successivo articolo 10;

- istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, includendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati [comma 1, lettera *b*]);
- limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, [comma 1, lettera *c*]);
- definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo tecnico [comma 1, lettera *d*]).

Il comma 1, lettera *d*) precisa che tale sistema deve tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti, correlare il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario e attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

Conseguentemente, viene soppresso all'Allegato A del provvedimento in esame, che elenca le direttive da approvare senza ulteriori principi e criteri specifici, rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, il numero 5), corrispondente alla direttiva 2024/3019 in esame.

Le norme non sono corredate di relazione tecnica

**In merito ai profili di quantificazione,** si evidenzia preliminarmente che la norma individua gli specifici principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa finalizzata al recepimento della direttiva (UE) 2024/3019, in materia di trattamento delle acque reflue urbane; tale direttiva viene, conseguentemente espunta dall'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, in cui sono elencate



le direttive da recepire nel rispetto dei soli principi e criteri direttivi generali già prescritti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Gli specifici principi e criteri direttivi individuati concernono la previsione della garanzia della sostenibilità economica delle filiere interessate, della sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché della disponibilità e dell'accessibilità, anche economica a livello nazionale, dei prodotti, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione [comma 1, lettera *a*]); l'istituzione di un tavolo tecnico competente nella definizione delle modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa dei produttori [comma 1, lettera *b*]), la limitazione dell'onere finanziario a carico dei produttori nella misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario [comma 1, lettera *c*] e la definizione di un metodo di calcolo della summenzionata responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo tecnico [comma 1, lettera *d*]).

Al riguardo, si osserva che i summenzionati principi e criteri direttivi, con specifico riferimento a quelli individuati dalle lettere *a*) e *c*) del comma 1, potrebbero determinare oneri a carico della finanza pubblica qualora in sede di esercizio della delega, ai fini della loro attuazione, fossero previsti interventi di sostegno in favore delle imprese e dei cittadini a carico di soggetti pubblici.

Per quanto concerne, altresì, al principio e criterio direttivo, di cui al comma 1, lettera *b*), relativo all'istituzione del tavolo tecnico, si osserva altresì che lo stesso potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché non viene esclusa la corresponsione ai componenti del tavolo medesimo di emolumenti, comunque denominati, o rimborsi di spese né viene prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Tutto ciò considerato, dovrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di introdurre con riferimento all'esercizio della delega di cui trattasi una clausola di invarianza finanziaria.

## ARTICOLO 6

**Delega al Governo per garantire l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680, in materia di trattamento di dati personali da parte di autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché di libera circolazione di tali dati, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (C-548/218/21)**

**Normativa vigente.** Il decreto legislativo n. 51 del 2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 reca la disciplina della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L'articolo 50 del decreto legislativo prevede che dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai prescritti adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia che nella sentenza<sup>4</sup> della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Camera) del 4 ottobre 2024 (C-548/218/21) viene evidenziato che, il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, non osta a che una normativa nazionale riconosca alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in genere. Tale ammissibilità è tuttavia condizionata al rispetto dei principi di legalità e di proporzionalità nonché all'esistenza di un controllo preventivo sull'esercizio del diritto di accesso a tali dati effettuato da un giudice o da un ente amministrativo indipendente. La Corte, inoltre, ha sottolineato l'esigenza che il titolare del telefono cellulare debba avere la possibilità di accedere ad un ricorso effettivo ed essere informato in anticipo dei tentativi di accesso ai dati contenuti nel suo telefono cellulare.

**La norma<sup>5</sup>**, al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 in materia di trattamento di dati personali da parte di autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché di libera circolazione di tali dati, a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia UE 2024 (C-548/218/21), delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (comma 1). Per l'esercizio della delega, oltre ad osservare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge n. 234, del 2012, si prevede uno specifico principio e criterio direttivo, che prescrive l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 2018, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza 2024 (C-548/218/21) riguardo all'articolo 10 della direttiva in riferimento in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in

---

<sup>4</sup> Emessa in pregiudiziale su proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol. Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0548>

<sup>5</sup> La norma è stata introdotta nel corso dell'esame in sede referente a seguito dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nel corso dell'esame in sede referente, dell'articolo aggiuntivo 4.04.

materia di acquisizione di dati di carattere personale, In particolare, si prescrive l'adozione di una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:

- definisca la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti [comma 2, lettera a)];
- garantisca il rispetto del principio di proporzionalità [comma 2, lettera b)];
- subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati - salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati o per specifici reati indicati dal medesimo principio e criterio direttivo - al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente [comma 2, lettera c)].

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame per garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 - già attuata con il decreto legislativo n. 51 del 2018 - in materia di trattamento di dati personali da parte di autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché di libera circolazione di tali dati, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (C-548/218/21), delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (comma 1). A tal fine viene individuato uno specifico principio e criterio direttivo - ulteriore rispetto a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 – che prescrive l'adozione di una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere e acquisire i dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali per ragioni di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, definisca la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti, garantisca il rispetto del principio di proporzionalità e subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati - salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati o in presenza di specifici reati indicati dal medesimo principio e criterio direttivo - al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente (comma 2).

Al riguardo, pur considerando che l'articolo 50 del summenzionato decreto legislativo n. 51 del 2018 risulta corredato di una generale clausola di invarianza finanziaria, si rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle modifiche che si

intendono apportare al medesimo decreto legislativo, con specifico riguardo all'individuazione degli organi (giudiziari o amministrativi indipendenti) chiamati ad esercitare un controllo preventivo sulla legittimità degli accessi ai dati, come prescritto dal principio e criterio di delega individuato dalla norma.

## **ARTICOLO 7**

**Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi**

**Normativa vigente.** La direttiva (UE) 2014/1069, che dovrà essere recepita entro il 7 maggio 2026, stabilisce garanzie contro domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere, avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica. Essa mira ad eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, proteggendo nel contempo le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, tra cui i giornalisti, gli editori, le organizzazioni dei media, gli informatori e i difensori dei diritti umani, come pure le organizzazioni della società civile, le organizzazioni non governative, i sindacati, gli artisti, i ricercatori e gli accademici, da procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti per dissuaderle dalla partecipazione pubblica.

**La norma**<sup>6</sup> conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi<sup>7</sup> (d'ora in poi "direttiva") (comma 1). In particolare, si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012<sup>8</sup>, il seguente ulteriore principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di "questioni con implicazioni transfrontaliere", di cui all'articolo 5 della direttiva, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5 (comma 2).

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che, ai fini della direttiva stessa, si ritiene che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati unicamente in tale Stato membro.

---

<sup>6</sup> La norma è stata introdotta per effetto dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel corso dell'esame in sede referente, dell'articolo aggiuntivo 4.0500.

<sup>7</sup> Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).

<sup>8</sup> Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La norma prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

La **relazione tecnica** riferita all'emendamento che ha introdotto la norma in esame afferma che, dal punto di vista finanziario, esso introduce una disposizione di delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2024/1069, finalizzata all'introduzione nell'ordinamento nazionale di disposizioni atte a proteggere le persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate proposte nei loro confronti o da procedimenti giudiziari abusivi, tesi a inibirne la partecipazione pubblica. Secondo la relazione, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che ai relativi adempimenti, nell'ambito delle competenze istituzionalmente assegnate all'amministrazione della giustizia, si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame delega il Governo a recepire nella normativa nazionale la direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, dettando un principio e criterio direttivo specifico cui il Governo deve attenersi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ossia quello di definire la nozione di "questioni con implicazioni transfrontaliere", di cui all'articolo 5 della direttiva, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che, ai fini della direttiva stessa, si ritiene che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati unicamente in tale Stato membro.

La norma prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, prendendosi atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in merito alla neutralità finanziaria della disposizione.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria la quale dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sotto il profilo formale, si segnala l'opportunità di modificare la disposizione in commento in termini conformi alla prassi comunemente seguita, anche al fine di uniformarne la formulazione a quella delle altre clausole di invarianza finanziaria contenute nel provvedimento<sup>9</sup>, prevedendo in particolare che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 8**

### **Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 in materia di *status* di protezione del lupo**

**Normativa vigente.** Il 24 giugno 2025 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025 che modifica la direttiva 92/43/CEE (Direttiva *Habitat*) declassando lo *status* di protezione del lupo (*Canis lupus*) da "strettamente protetto" a "protetto"<sup>10</sup>. Il declassamento consente agli Stati membri una gestione più flessibile nel controllo delle popolazioni di lupi nel loro territorio, che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato, sempre nel rispetto dello stato di conservazione soddisfacente della specie.

**La norma**<sup>11</sup> delega il Governo ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo *status* di protezione del lupo (comma 1).

---

<sup>9</sup> Le altre clausole di invarianza riferite all'attuazione di specifici articoli del provvedimento sono contenute negli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 4, 13, comma 5, 14, comma 4, 15, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 3, 19, comma 3, e 20, comma 4.

<sup>10</sup> Nello specifico, la Direttiva (UE) 2025/1237 ha spostato la specie *canis lupus* dall'Allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) all'allegato V (Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione).

<sup>11</sup> La norma è stata introdotta per effetto dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel corso dell'esame in sede referente, dell'articolo aggiuntivo 4.08.

Nell'esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche uno specifico principio e criterio direttivo volto ad apportare le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 alla normativa vigente e, in particolare:

- al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, (comma 2).

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La norma non è corredata di relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo *status* di protezione del lupo (comma 1). In particolare, le norme dispongono che il Governo intervenga sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, e sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (comma 2). La norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria (comma 3).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 9

**Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione**

**Normativa vigente**. La direttiva (UE) 2025/1, che dovrà essere recepita entro il 29 gennaio 2027, stabilisce norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite

nell'Unione e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2009/138/CE<sup>12</sup>, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione madri stabilite nell'Unione, delle società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista stabilite nell'Unione, delle società di partecipazione assicurativa madri in uno Stato membro e delle società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, delle società di partecipazione assicurativa madri nell'Unione e delle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione e delle succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite in un paese terzo che soddisfano determinate condizioni<sup>13</sup>. La direttiva stabilisce inoltre norme e procedure relative ai prestatori di servizi essenziali, qualora sia avviata la risoluzione per la pertinente impresa di assicurazione o di riassicurazione.

**La norma**<sup>14</sup> conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1<sup>15</sup> che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione (d'ora in poi "direttiva") (comma 1). In particolare, si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32<sup>16</sup> della legge n. 234 del 2012<sup>17</sup>, ulteriori principi e criteri direttivi specifici (comma 2). A tal proposito, i principi e criteri direttivi prevedono, oltre alla designazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) quale autorità di risoluzione nazionale [lettera *b*)] e il ricorso, ove opportuno, alla sua disciplina secondaria, adottata nell'esercizio dei suoi poteri regolamentari [lettera *d*)], anche la designazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale ministero competente ai fini della direttiva<sup>18</sup> [lettera *a*)], incaricato, tra l'altro, di provvedere all'approvazione delle decisioni del predetto Istituto, prima che se ne dia attuazione quando le stesse presentino determinate caratteristiche individuate dalla norma [lettera *c*)]<sup>19</sup>. È altresì prevista l'attribuzione in capo all'IVASS di un potere di normazione secondaria in relazione a quanto disposto dalla direttiva sui piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione e ulteriori strumenti e poteri aggiuntivi<sup>20</sup> [lettera *m*)] nonché taluni poteri nei confronti delle imprese o la disciplina del loro esercizio [lettere *n*), *o*) e *v*)].

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi e criteri direttivi:

---

<sup>12</sup> Direttiva 2009/138/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

<sup>13</sup> Articoli da 75 a 80 della direttiva (UE) 2025/1.

<sup>14</sup> La norma è stata introdotta nel corso dell'esame in sede referente a seguito dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nel corso dell'esame in sede referente, dell'articolo aggiuntivo 4.0100 come risultante dall'approvazione dei subemendamenti 0.4.0100.1 (*Nuova formulazione*) e 0.4.0100.3.

<sup>15</sup> Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129.

<sup>16</sup> Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

<sup>17</sup> Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

<sup>18</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva.

<sup>19</sup> Decisioni che, alternativamente o congiuntamente: abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato; abbiano implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; avviino alla risoluzione di una impresa di assicurazione o di riassicurazione.

<sup>20</sup> Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva.



- la previsione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione per l'applicazione, da parte dell'IVASS, dello strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività di un'impresa soggetta a risoluzione, nonché, in conformità con l'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva, la previsione che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/138/CE [lettera n)]<sup>21</sup>;
- la possibilità, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva, di imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva, includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva, clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'IVASS di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo, costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il *netting* e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti [lettera o)];
- il potere di nominare più amministratori speciali, laddove necessario [lettera v)].

La norma di delega comprende anche interventi sul regime delle responsabilità e degli effetti penali: in particolare, estende il regime di responsabilità limitata dei componenti delle autorità di vigilanza<sup>22</sup> all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione [lettera f)], equipara, agli effetti della legge penale, autorità e funzioni di risoluzione di cui alla direttiva ad autorità e funzioni di vigilanza<sup>23</sup> [lettera g)] ed introduce la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX (Disposizioni penali) del decreto legislativo n. 14 del 2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), e l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX [lettera i)].

La delega prevede inoltre l'applicazione della pena, a norma dell'articolo 622 del codice penale (ossia la reclusione fino a un anno o la multa da trecento a cinquemila lire, con possibilità di aggravamento), con procedibilità d'ufficio, in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza<sup>24</sup> da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio [lettera h)] e dispone altresì che non venga utilizzata la facoltà di imporre l'approvazione

---

<sup>21</sup> Ai sensi del citato articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di risoluzione non siano tenute ad applicare lo strumento della svalutazione o conversione in relazione, tra l'altro, alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE. A sua volta, l'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE prevede che gli Stati membri provvedano affinché i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione come uno o entrambi i casi ivi indicati, tra i quali quello di cui alla lettera a) riguarda le attività che rappresentano le riserve tecniche, rispetto ai quali i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l'impresa di assicurazione.

<sup>22</sup> Di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge n. 262 del 2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari).

<sup>23</sup> Mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-*bis*, del codice civile.

<sup>24</sup> Previsto dall'articolo 66 della direttiva.

*ex ante*, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi<sup>25</sup> [lettera g)].

Viene altresì prevista l'introduzione nell'ordinamento nazionale<sup>26</sup> di nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni della direttiva, in particolare [lettera p)]:

- stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti siano accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
  - la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
  - la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
  - se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai predetti limiti massimi, le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
- attribuendo poteri all'IVASS in ordine all'irrogazione delle sanzioni, alla definizione di disposizioni attuative e all'adozione delle misure previste dalla direttiva relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a, e astenersi dal ripetere, condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico;
- definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
- con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità.

Viene altresì prevista l'istituzione, ove necessario, di fondi di risoluzione e l'eventuale assegnazione ad un fondo di garanzia del ruolo di impresa-ponte [lettere q) e r)].

Sono infine previsti adeguamenti del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) e del quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi, la definizione dell'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva e l'opportuno coordinamento con la disciplina

---

<sup>25</sup> Prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva.

<sup>26</sup> Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della direttiva.

nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE<sup>27</sup> che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento [lettere s) e t)], nonché forme di cooperazione<sup>28</sup> e scambio informativo con autorità nazionali e di altri Stati membri dell'UE [lettera u)]. La norma di delega autorizza tutte le modifiche normative necessarie per la corretta e integrale applicazione ed attuazione della direttiva e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare<sup>29</sup> [lettera z)]. Nel recepimento della direttiva, deve essere assicurata l'applicazione del principio di proporzionalità<sup>30</sup> [lettera e)].

La norma prevede, infine, che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Conseguentemente, viene soppresso all'Allegato A del provvedimento in esame, che elenca le direttive da approvare senza ulteriori principi e criteri specifici, rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, il numero 9), corrispondente alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2024 in esame.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. A tal fine, essa reca principi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui quello di cui al comma 2, lettera n), che prevede tra l'altro che, in conformità con l'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2025/1, l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE.

La norma prevede, infine, che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei

---

<sup>27</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>28</sup> Nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private).

<sup>29</sup> Inclusa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

<sup>30</sup> Sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita al subemendamento che ha introdotto la prescrizione contenuta nel principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera n)<sup>31</sup>, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che la menzionata prescrizione, non consentendo all'IVASS di applicare lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, possa aumentare la probabilità di ricorso al sostegno finanziario pubblico in situazioni di crisi con conseguenti effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Non si formulano invece osservazioni sulle rimanenti disposizioni, considerato il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme introdotte e considerato altresì il fatto che l'IVASS non è incluso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e che la norma prevede, in ogni caso, una clausola di invarianza finanziaria.

## **ARTICOLO 15**

### **Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio**

**Le norme**<sup>32</sup>, delegano il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (comma 1).

La relazione illustrativa, riferita all'emendamento 9.0500 che ha introdotto la delega in esame, afferma che il Regolamento (UE) 2025/40 introduce obblighi vincolanti e direttamente applicabili negli Stati membri, con l'obiettivo di:

- ridurre la quantità e la nocività degli imballaggi immessi sul mercato;
- promuovere il riutilizzo e il riciclo degli imballaggi;
- rafforzare l'armonizzazione del mercato interno e la responsabilità estesa del produttore (EPR);
- prevenire i rifiuti di imballaggio e garantire un'elevata protezione dell'ambiente e della salute.

Il regolamento inoltre fissa norme concernenti l'intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscano al funzionamento efficiente del mercato interno armonizzando le normative nazionali e allo stesso tempo prevenendo e riducendo gli impatti avversi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. In linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, le misure previste nel regolamento mirano a ridurre

---

<sup>31</sup> Si tratta del subemendamento 0.4.0100.3.

<sup>32</sup> La norma introdotta, per effetto dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 9.0500 del Governo.

la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali<sup>33</sup>, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012<sup>34</sup>, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni [comma 2, lettera *a*)];
- individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti [comma 2, lettera *b*)];
- apportare le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40 [comma 2, lettera *c*)];

I decreti legislativi sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata (comma 3).

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La **relazione tecnica** riferita all'emendamento 9.0500 che ha introdotto le norme, afferma preliminarmente che i criteri di delega indicati al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare:

- la lettera *a*), nel prevedere, conformemente all'articolo 68 del regolamento (UE) 2025/40, l'introduzione di nuove sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento medesimo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato, che tuttavia sono quantificabili solo a consuntivo;
- la lettera *b*) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le autorità competenti saranno individuate sulla base dell'assetto delle competenze delle

---

<sup>33</sup> Di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

<sup>34</sup> L'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 prevede, tra l'altro, che le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, siano previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.

La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

- pubbliche amministrazioni previsto a legislazione vigente. Per quanto riguarda le modalità di designazione dei membri e del personale ivi indicato, si tratta di disposizioni a carattere procedimentale prive di effetti per la finanza pubblica;
- la lettera c) che prevede che siano apportate modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni prevedono che nell'esercizio della delega l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali, ulteriori principi e criteri direttivi specifici, tra cui i seguenti:

- l'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;
- l'individuazione delle autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.

È altresì prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione tecnica ricorda il carattere aggiuntivo delle sanzioni previste, suscettibili quindi di determinare entrate aggiuntive quantificabili solo a consuntivo, precisando altresì che le autorità competenti saranno individuate sulla base dell'assetto delle competenze delle pubbliche amministrazioni previsto a legislazione vigente.

Ciò premesso, non si formulano osservazioni, considerato che la delega è corredata di una clausola di invarianza finanziaria.

## ARTICOLO 20

**Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011**

**Normativa vigente.** Il regolamento (UE) 2024/3110 stabilisce regole armonizzate a livello UE per la commercializzazione di prodotti da costruzione, dando una definizione di questi ultimi e regolando i diritti e gli obblighi degli operatori economici e di altri soggetti coinvolti. Esso prevede l'elaborazione e l'adozione di *standard* tecnici armonizzati, l'introduzione di un passaporto digitale dei prodotti, regole di etichettatura, requisiti di sostenibilità negli appalti pubblici, la sorveglianza di mercato attraverso autorità competenti e un portale per segnalazioni, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, in merito a possibili violazioni. Entrato in vigore il 7 gennaio 2025, si applicherà dall'8 gennaio 2026, salvo alcune disposizioni che si applicano dal 7 gennaio 2025 e altre che si applicheranno dall'8 gennaio 2027.

**Le norme**<sup>35</sup> conferiscono una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione<sup>36</sup> (d'ora in poi "regolamento") (comma 1).

Il Governo, nell'esercizio della delega, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012<sup>37</sup>, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici (comma 2):

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 106 del 2017<sup>38</sup>, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 91 del 2025<sup>39</sup>, e dei decreti legislativi adottati in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni settoriali vigenti [lettera a)];
- aggiornare le competenze in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022<sup>40</sup>, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto, nonché con la disciplina nazionale di attuazione [lettera b)];

---

<sup>35</sup> Le norme introdotte, per effetto dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 1.11 (*Nuova formulazione*).

<sup>36</sup> Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

<sup>37</sup> Recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

<sup>38</sup> Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

<sup>39</sup> L'articolo 24 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024) delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti.

<sup>40</sup> Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.

- rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 106 del 2017<sup>41</sup> [lettera c)];
- aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII (Elenco delle famiglie di prodotti) del regolamento, nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato [lettera d)];
- aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza, nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento in conformità ai criteri ivi previsti ed anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge n. 689 del 1981<sup>42</sup>, e all'articolo 32, comma 1, lettera d)<sup>43</sup>, della citata legge n. 234 del 2012, garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza [lettera e)];
- prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022<sup>44</sup>, per essere destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti [lettera f)];
- aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012<sup>45</sup>, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 (Tariffe) del citato decreto legislativo n. 106 del 2017<sup>46</sup>, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalità di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione [lettera g)];

---

<sup>41</sup> Il Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ha il compito di coordinare le attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione, determinare indirizzi per uniformare e controllare le attività di certificazione e prova degli organismi notificati e monitorare l'attuazione del medesimo decreto n. 106 del 2017. Vi partecipano rappresentanti designati dalle amministrazioni competenti ed è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e per la partecipazione non è prevista la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti per i partecipanti.

<sup>42</sup> Modifiche al sistema penale.

<sup>43</sup> L'articolo 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea), comma 1, lettera d), reca la disciplina in merito alle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi da applicare al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti e ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi per l'esercizio delle deleghe conferite con legge di delegazione europea.

<sup>44</sup> Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.

<sup>45</sup> Ai sensi dell'articolo 30 (Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea), comma 4, della legge n. 234 del 2012, gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche.

<sup>46</sup> Ai sensi del citato articolo 15, sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento del rilascio della valutazione tecnica europea (ETA) del prodotto, alla valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi che svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, e alla vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione.



- nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, definendo gli obblighi da parte degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di agevolare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e la vigilanza sul mercato [lettera h)];
- salvaguardare la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17 (Regolamenti), comma 1, della legge n. 400 del 1988<sup>47</sup>, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti [lettera i)].

La norma prevede inoltre che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, possa emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi (comma 3).

Si prevede infine che dall'attuazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, indicando una serie di principi e criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega, insieme a quelli di carattere generale di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, e prevedendo un'apposita clausola di invarianza finanziaria relativa all'esercizio della delega (comma 4).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerata la clausola di invarianza finanziaria che accompagna la norma in esame e atteso che i costi per controlli e servizi vengono coperti dalle tariffe versate dai relativi richiedenti e che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vengono assegnati alle autorità di vigilanza del mercato competenti.

---

<sup>47</sup> Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

## **ARTICOLO 1, comma 1, Allegato A, numero 14**

### **Attuazione della direttiva 2025/1442, relativa agli obblighi di comunicazione**

Le norme, inseriscono<sup>48</sup> il numero 14 all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.

In particolare, il citato articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive di cui all'allegato A. Detto Allegato elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza la previsione di criteri e principi direttivi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Il successivo comma 3 prevede altresì che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea<sup>49</sup>

Il suddetto numero 14 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alla direttiva 2025/1442, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione.

In particolare, la direttiva 2025/1442 sopprime i seguenti articoli della direttiva 2006/111/CE:

- l'articolo 8, che disciplina le modalità con le quali le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero forniscono alla Commissione le informazioni di carattere finanziario<sup>50</sup>. Conseguentemente, viene soppresso l'articolo 2, lettera c), relativo alla definizione di "impresa pubblica", intesa come ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;
- l'articolo 9, che pone a carico della Commissione il compito di informare regolarmente gli Stati membri dei risultati dell'applicazione della direttiva 2006/111/CE.

La relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto le norme, afferma che con la direttiva (UE) 2025/1442 in questione, la Commissione ha modificato la direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese, eliminando, in sostanza gli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere finanziario degli Stati membri con imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero.

---

<sup>48</sup> Le norme sono state inserite a seguito dell'approvazione da parte della XIV Commissione (politiche dell'Unione europea), nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 1.200 del Governo.

<sup>49</sup> Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

<sup>50</sup> Il punto 4) del Preambolo della direttiva 2025/1442 afferma che l'obbligo di comunicazione a norma dell'articolo 8 della direttiva 2006/111/CE impone un onere amministrativo sproporzionato alle amministrazioni nazionali e alle imprese pubbliche soggette a tali obblighi; dovrebbe pertanto essere soppresso in linea con l'obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25 %.

Dall'attuazione della direttiva, volta alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni inseriscono il numero 14 all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, delegando il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alla direttiva 2025/1442, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione. In particolare, vengono soppressi alcuni obblighi informativi a carico delle imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.

#### **ARTICOLO 1, comma 1, Allegato A, numero 15**

#### **Introduzione nell'elenco di cui all'Allegato A del riferimento alla direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio del 18 luglio 2025**

**La norma**, introduce<sup>51</sup> la direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio del 18 luglio 2025 (numero 15) nell'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, che reca l'elenco delle direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Nello specifico, trattasi della direttiva (da recepire ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della stessa, entro il 30 giugno 2028) che riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.

Si evidenzia che la direttiva in riferimento modifica la precedente Direttiva 2006/112/CE limitatamente alla disciplina del regime speciale IVA noto come IOSS (Import One Stop Shop)<sup>52</sup>. Con la Direttiva UE 2025/1539 viene modificato l'art. 201 della Direttiva 2006/112/CE, in materia di debitori dell'imposta, prevedendo che i fornitori o i fornitori presunti che non sono registrati ai fini del regime dell'IOSS ma che effettuano vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi che rientrerebbero nell'ambito di applicazione di tale regime sono considerati debitori dell'IVA all'importazione per queste operazioni. Allo stesso tempo, viene disposto che se tale fornitore o fornitore presunto

---

<sup>51</sup> Per effetto dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 1.12.

<sup>52</sup> Il regime dell'IOSS è stato introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2021, dalla direttiva (UE) 2455/2017 (c.d. "direttiva sul commercio elettronico o e-commerce"), quale regime opzionale applicabile alle vendite a distanza a consumatori finali (B2C) di beni importati (ad eccezione di quelli soggetti ad accisa) da paesi o territori fuori dall'Unione europea di valore intrinseco non superiore a 150 euro. In tal modo, l'IVA è pagata al momento dell'acquisto, evitando l'addebito in dogana e velocizzando lo sdoganamento.

non è stabilito nella UE ma in un Paese terzo con cui né l'Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla Direttiva 2010/24/UE e al Regolamento UE 904/2010, lo stesso è tenuto a designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell'IVA all'importazione, salvo che le importazioni di beni siano esentate, a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c-*bis*, della Direttiva 2006/112/CE (articolo 201). Inoltre, viene previsto che, nelle situazioni descritte, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dall'acquirente e dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione (articolo 205). Tale ultima disposizione interessa, tra gli altri, i rappresentanti doganali indiretti, i quali potranno essere resi responsabili in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione dagli Stati membri anche quando non agiscono in qualità di rappresentanti fiscali. Al momento, infatti, ciò è possibile soltanto quando il rappresentante doganale indiretto è designato come debitore dell'IVA all'importazione. Inoltre, viene inserito nella Direttiva 2006/112/CE un nuovo articolo, l'articolo 201-*bis*, il quale prevede che, se i debitori dell'IVA all'importazione non adempiono, nelle situazioni descritte, ai loro obblighi fiscali, gli Stati membri possono autorizzare l'acquirente ad assolvere l'IVA all'importazione dovuta da tali soggetti. Infine, si dispone la soppressione del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII capitolo 7.

La norma non è corredata di relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame integra l'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, inserendo il numero 15 relativo alla direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio del 18 luglio 2025 tra quelle da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La direttiva in riferimento, da recepire, entro il 30 giugno 2028, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della stessa, riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione. La direttiva in argomento modifica la precedente Direttiva 2006/112/CE limitatamente alla disciplina del predetto regime speciale IVA noto come IOSS (Import One Stop Shop).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio del 18 luglio 2025 appare volta ad estendere l'applicazione del regime IOSS, previsto per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro, e rafforza gli strumenti per la riscossione dell'IVA sui beni importati rendendo i fornitori responsabili dell'IVA pagata sulle importazioni.

## **ARTICOLO 1, comma 1, Allegato A, numero 16**

### **Introduzione nell'elenco di cui all'Allegato A del riferimento alla direttiva (UE) 2025/1788**

**La norma**<sup>53</sup>, introduce la direttiva (UE) 2025/1788 (numero 16) nell'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, che reca l'elenco delle direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Nello specifico, trattasi della direttiva (da recepire ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della stessa, entro il 29 settembre 2027) relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini UE che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Si evidenzia che la direttiva in riferimento abroga la precedente Direttiva 93/109/CE a decorrere dal 30 settembre 2027, riproducendone in gran parte il contenuto. La nuova direttiva, in particolare, prevede che gli Stati membri dovranno designare una o più autorità incaricate di assicurare che i cittadini stranieri dell'UE siano tempestivamente informati sulle modalità di iscrizione nelle liste elettorali e di presentazione delle candidature (articolo 12). Viene, altresì, previsto un meccanismo di scambio di informazione al fine di prevenire il rischio di doppio voto o di doppia candidatura disponendo che gli Stati membri di residenza inizino a trasmettere le relative informazioni agli Stati membri di origine entro sei settimane prima della data della votazione (articolo 13). Gli Stati membri che, per i propri cittadini, ammettono il voto anticipato, il voto per corrispondenza, il voto elettronico o il voto via *internet* dovranno garantire, altresì, tali modalità anche agli elettori dell'Unione (articolo 14). I medesimi Stati membri dovranno fornire al pubblico e alla Commissione europea, se disponibili, i dati statistici sulla partecipazione alle elezioni europee dei cittadini stranieri dell'Unione (articolo 16) e, entro sei mesi da ogni consultazione, dovranno trasmettere alla stessa Commissione una relazione sull'applicazione della Direttiva, evidenziando le misure adottate per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni (articolo 17).

La **relazione tecnica**, relativa all'emendamento introduttivo della norma in esame, afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'adozione dello schema di decreto legislativo in attuazione della delega si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame integra l'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, inserendo il numero 16 relativo alla direttiva (UE) 2025/1788 tra quelle da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La direttiva in riferimento, da recepire, entro il 29 settembre 2027, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva stessa, concerne le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento

---

<sup>53</sup> La norma è stata introdotta per effetto dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 1.500 del Governo.

europeo per i cittadini UE che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ed abroga la precedente Direttiva 93/109/CE, disciplinante la medesima materia, riproducendone in gran parte il contenuto.

La relazione tecnica relativa all'emendamento introduttivo della previsione, nel riferire la neutralità finanziaria della stessa, si limita a precisare che all'adozione dello schema di decreto legislativo in attuazione della delega si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, posto che specifiche disposizioni della direttiva appaiono innovare la disciplina vigente in materia di attività informative che le autorità nazionali competenti saranno tenute a svolgere nei confronti dei cittadini europei interessati (articolo 12), di altri Stati membri (articolo 13) e della Commissione (articoli 16 e 17), andrebbero forniti ulteriori e pertinenti elementi di informazione volti ad assicurare la neutralità finanziaria della delega.

#### **ARTICOLO 1, comma 1, Allegato A, numero 17**

#### **Attuazione della direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti**

**Le norme**<sup>54</sup>, inseriscono il numero 17 all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive di cui all'allegato A. Detto Allegato elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza la previsione di criteri e principi direttivi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 prevede altresì che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea<sup>55</sup>

Il suddetto numero 17 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

In particolare, la direttiva 2025/1892 introduce nell'ambito della direttiva 2008/98/CE:

---

<sup>54</sup> La norma è stata introdotta per effetto dell'approvazione, da parte della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 1.100 del Governo.

<sup>55</sup> Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

- l'articolo 9-*bis*, relativo alla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, in base al quale, come disposto al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure per prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare;
- l'articolo 22 *bis*, relativo al regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, in base al quale, come disposto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché sui produttori ricada la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini o calzaturieri che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta. Gli Stati membri provvedono altresì affinché i produttori di prodotti coprano i costi relativi alle attività inerenti ai prodotti, ai rifiuti e agli obblighi informativi;
- l'articolo 22-*ter*, relativo al registro dei produttori di prodotti tessili, affini o calzaturieri, in base al quale, come disposto al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono il suddetto registro;
- l'articolo 22 *quater*, relativo alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile, in base al quale, come disposto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti incarichino un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa;
- l'articolo 22-*quinqüies* relativo alla gestione dei tessili di scarto in base al quale, come disposto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione;
- la previsione che alle imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superi i 2 milioni di euro gli articoli 22 *bis*, 22 *ter*, 22 *quater* e 22 *quinqüies* si applichino a decorrere dal 17 aprile 2029, anziché dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 3 della direttiva;
- l'articolo 29-*bis*, relativo ai programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari in base al quale, come disposto al paragrafo 1, gli Stati membri valutano e adeguano i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari;
- l'articolo 41-*bis*, relativo al riesame, in base al quale entro il 31 dicembre 2029 la Commissione valuta la presente direttiva e la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche dei rifiuti. La valutazione esamina, tra l'altro l'efficacia della responsabilità finanziaria e organizzativa dei regimi di responsabilità estesa del produttore nel coprire i costi derivanti dall'applicazione dei requisiti di cui alla presente direttiva, ed esamina altresì la possibilità di imporre un contributo finanziario agli operatori commerciali del riutilizzo, in particolare quelli di maggiori dimensioni.

La **relazione tecnica** riferita all'emendamento che ha introdotto le norme, fermo restando quanto già previsto nella relazione tecnica relativa alle direttive inserite nell'allegato A dell'AC 2574 afferma quanto segue.

La proposta emendativa tratta il recepimento della Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 settembre 2025 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e pertanto, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si specifica che in merito alla responsabilità estesa del produttore dei prodotti tessili, di cui alla direttiva (UE) 2025/1892, è previsto che gli stessi produttori versino un contributo finanziario in adempimento agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, in esecuzione del principio del “chi inquina paga”.

Nello specifico, la direttiva 2025/1892 istituisce il sistema di responsabilità estesa del produttore per i rifiuti tessili, specificati in apposito allegato (allegato IV-*quater* inserito nella direttiva 2008/98/CE), volto a porre a carico del produttore di un prodotto tessile del fine vita dello stesso. Gli obblighi EPR e i relativi oneri sono imposti a carico dei produttori che immettono prodotti tessili sul mercato nazionale (come specificato al paragrafo 8 dell'art. 22-*bis* inserito nella direttiva 2008/98/CE) mediante il sopra citato contributo finanziario, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per completezza d'informazione, si evidenzia altresì che il regime di responsabilità estesa del produttore è già disciplinato in via generale dagli articoli 178-*bis*, 178-*ter* e 178-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con riferimento al registro dei produttori di prodotti tessili di cui all'articolo 22-*ter* inserito nella direttiva 2008/98/CE dalla direttiva in esame, si specifica che l'istituzione di tale registro potrà essere operata quale sezione del registro dei produttori già previsto dall'articolo 178-*ter*, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gestito dal medesimo dicastero che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alle attività di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari e di raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'articolo 9-*bis* inserito dalla direttiva in esame nella direttiva 2008/98/CE, tale direttiva 2025/1892 interviene sullo spreco alimentare prevedendo misure atte ad evitare o comunque ridurre la produzione dei rifiuti, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si evidenzia altresì che l'articolo 180 del decreto legislativo n. 152 del 2006 già prevede il programma nazionale di prevenzione dei rifiuti tra i quali sono ricompresi anche quelli alimentari ai sensi del comma 2, lettere *g*) ed *h*), del citato articolo 180.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni inseriscono il numero 17 all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, delegando il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alla direttiva 2025/1892, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Al riguardo, la relazione tecnica conferma l'invarianza degli oneri per quanto attiene ad alcune novelle disposte dalla direttiva 2025/1892, quali le attività di prevenzione della produzione di rifiuti



alimentari, la previsione della responsabilità estesa del produttore e l'istituzione del Registro dei produttori, di cui, rispettivamente, agli articoli 9-*bis*, 22-*bis* e 22-*ter*, della direttiva 2008/98/CE.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica.

#### **ARTICOLO 1, comma 1, Allegato A, ex numero 15**

#### **Eliminazione dall'elenco originario dell'Allegato A del riferimento alla direttiva (UE) 2025/794**

La modifica, approvata dalla Commissione di merito, espunge dall'elenco originario dell'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, il numero 15, che individua la direttiva (UE) 2025/794 tra quelle da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Nello specifico, trattasi della direttiva, rilevante ai fini dello Spazio economico europeo (SEE), che modifica le direttive (UE) 2022/2464 (direttiva CSRD) e (UE) 2024/1760 (CSDDD) per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva *Corporate Sustainability Reporting Directive* - CSRD) e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*- CSDDD). Il termine di recepimento della direttiva in esame, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, è fissato al 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda il recepimento in Italia delle due direttive ora oggetto di modifica, si evidenzia che con riferimento alla direttiva 2022/2464/UE, è stato adottato il decreto legislativo n. 125 del 2024, mentre la direttiva (UE) 2024/1760 non è ancora stata recepita, ma gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, di quest'ultima, hanno tempo per provvedervi fino al 26 luglio 2027.

La norma non è corredata di relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame espunge dall'elenco originario dell'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, il numero 15, che individua la direttiva (UE) 2025/794 tra quelle da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Tale direttiva, in particolare, dispone modifiche alle direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 recanti specifici termini, a decorre dai quali, devono essere rispettivamente applicati taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità [direttiva (UE) 2022/2464 sulla *Corporate*

*Sustainability Reporting Directive – CSRD*] e alla diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [direttiva (UE) 2024/1760 sulla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*- CSDDD].

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che il mancato recepimento della direttiva, il cui termine, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa, è fissato al 31 dicembre 2025, possa dar luogo a eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Si rammenta, per altro, che, per quanto riguarda il recepimento in Italia delle due direttive ora oggetto di modifica, con riferimento alla direttiva 2022/2464/UE, è stato adottato il decreto legislativo n. 125 del 2024, mentre la direttiva (UE) 2024/1760 non è ancora stata recepita, ma gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, di quest'ultima, hanno tempo per provvedervi fino al 26 luglio 2027.